

Comune di Pella



REGOLAMENTO

DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2012

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 – Classificazioni dei rifiuti	8
Articolo 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	9
Articolo 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta	10
Articolo 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi	11
Articolo 8 - Divieto di abbandono	12
Articolo 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti	13
Articolo 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica	13
Articolo 11 - Controlli ed accertamenti	14
Articolo 12 – Raccolta differenziata porta a porta	14
Articolo 13 - Modalità di effettuazione dei servizi	15
Articolo 14 - Ordinanze contingibili e urgenti	19
Articolo 15 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione	19
Articolo 16 - Spazzamento	21
Articolo 17 - Tessera identificativa dell'utente	21
Articolo 18 – Piattaforma ecologica – rinvio	21
Articolo 19 – Gestori di esercizi pubblici	21
Articolo 20 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	22
Articolo 21 – Mercati	22
Articolo 22 – Terreni non occupati da fabbricati	22
Articolo 23 – Carico e scarico merci e materiali	23
Articolo 24 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici	23
Articolo 25 – Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti	23
Articolo 26 – Educazione e informazione alla cittadinanza	24
Articolo 27 – Sanzioni	24
Articolo 28 – Disposizioni finali	24

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1 - Il regolamento fissa norme per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio Comunale.

2 – Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell’art. 198 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i e dell’art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte.

3 – Il regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d).

4 – Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i materiali di cui all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Legge regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"

Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"

Decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti."

Articolo 3 - Definizioni

1 - Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiagati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

2 - Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i containers per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., esclusi i residui della produzione;

3 - Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 151/2005 e s.m. e i. Si intende per:

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti [...] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

Articolo 4 – Classificazioni dei rifiuti

1 - Come indicato all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2 - Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3 - Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4 - Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.

Articolo 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1 - Nelle more della determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ai sensi del regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, con conseguente applicazione della relativa tariffa, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, qualora:

a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;

b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;

c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;

d) il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume di una utenza domestica;

2 - Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

3 - I rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a spese e cura dei produttori o detentori dei rifiuti stessi.

Articolo 6 - Descrizione dei rifiuti conferibili al servizio di raccolta

1 – I rifiuti raccolti sono conferiti agli impianti di recupero o smaltimento. Molti di questi impianti sono parte del sistema del CONAI, del CDC RAEE e di altri sistemi collettivi che si vanno strutturando a livello nazionale e che devono erogare servizi ai comuni per i rifiuti solidi urbani. Vi sono poi altri impianti che non sono parte di tali sistemi ma che possono ritirare rifiuti solo con particolari caratteristiche. La qualità del rifiuto da conferire dipende perciò dalle richieste di tutti tali impianti e sistemi di raccolta.

2 – Si forniscono di seguito gli elenchi dei materiali conferibili nella principali raccolte differenziate. L'elenco è indicativo e non esaustivo ed è soggetto a tutte le modifiche che saranno apportate dagli impianti o dai sistemi di cui al punto precedente.

3 – Carta e cartone: tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura (ad esempio, per apparecchi televisivi o elettrodomestici), ma anche contenitori in cartone per frutta e verdura. I cartoni per bevande (come ad esempio quelli di latte, succhi di frutta, vino, panna e similari, con marchio Tetra Pak o simili). I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari, da cui vanno rimossi eventuali involucri in cellophane), ma anche i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sacchetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzioni dei farmaci). Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino. Contenitori di prodotti alimentari, come astucci per la pasta, per il riso, per i corn flakes ecc. Tutte le fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande. E ancora, le scatole delle scarpe, tutte le confezioni, grandi e piccole, di prodotti come detersivi per lavatrici e lavastoviglie, le scatole dei medicinali, del dentifricio, ecc. (Fonte: COMIECO)

4 – Plastica, VANNO CONFERITI ESCLUSIVAMENTE GLI IMBALLAGGI: bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; Flacons per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; Flacons/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite; Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina; Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati; Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); Vaschette porta – uova (se in plastica); Vaschette/barattoli per gelati; Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso; Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati); Reti per frutta e verdura; Contenitori vari per alimenti per animali; Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide,

detersivi, rullini fotografici); Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale); Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma(es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te"); Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte); vaschette in polistirolo per frutta, verdura e carni opportunamente lavate; Film d'imballaggio e film "a bolle" (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi) (Fonte: COREPLA)

5 – Lattine/metalli: Lattine per bibite in alluminio, vaschette e fogli in alluminio, barattoli, scatole per alimenti, coperchi di barattoli, tappi, piccoli oggetti in ferro o alluminio, ecc.

6 – Vetro, VANNO CONFERITI ESCLUSIVAMENTE GLI IMBALLAGGI: bottiglie, vasetti e contenitori da cui sono stati rimossi i tappi, i coperchi e le altre parti metalliche, damigiane senza involucro di paglia/plastica, ecc.

7 – Organico/umido: Scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti, purché freddi, alimenti avariati o scaduti, tovagliolini e fazzoletti di carta, filtri di the ed infusi vari, piccole quantità di foglie e fiori d'appartamento, stuzzicadenti, cenere spenta di caminetti e stufe (inumidita o raccolta in sacchi di carta per limitare la dispersione di polveri), lettiere per animali, ecc.

8 – Indistinto/secco non riciclabile, vanno conferiti i rifiuti non differenziabili nelle altre tipologie: musicassette, lampadine ad incandescenza, cerotti, tubi in PVC, stracci, ceramica, pannolini, filtri per l'aspirapolvere, stracci per pavimenti, zerbini, rasoi da barba, calze in nylon, ecc.

9 – Verde: Ramaglie, potature di alberi e siepi, foglie, residui vegetali, sfalci d'erba e fiori recisi.

10 - Ingombranti: Vecchio mobilio, RAEE e altri rifiuti non conferibili in modo differenziato nei sacchi della raccolta porta a porta.

Articolo 7 - Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la titolarità dei servizi

1 - Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte, il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.

2 - Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3 - Il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4 - La gestione dei sopra citati servizi viene effettuata dal Consorzio con riferimento al Capitolato Speciale dell'Appalto di affidamento.

Articolo 8 - Divieto di abbandono

1 - Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2 - E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3 - Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4 - Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 9 - Sanzioni per abbandono di rifiuti

1 - Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del citato Decreto abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2 - Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3 - Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanta disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Articolo 10 - Ulteriori divieti per la garanzia dell'igiene pubblica

1 - E' vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti;
- b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità indicate dal Comune e opportunamente pubblicizzate;
- c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti;
- d) intralciare l'opera degli addetti al servizio;
- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

- f) conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza, peso o altre caratteristiche possano arrecare danno ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;
- g) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti;
- h) conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale;
- i) conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici, assimilati ed ingombranti.

Articolo 11 - Controlli ed accertamenti

- 1** - Le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie in merito alle violazioni al regolamento, sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.
- 2** - Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono a tal proposito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, effettuare ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e procedere ad ogni altra operazione tecnica che risultasse necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 12 - Raccolta differenziata porta a porta

- 1** - Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni riportati nel calendario delle raccolte differenziate dei rifiuti del Comune
- 2** - I rifiuti sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
- 3** - I rifiuti vanno esposti in posizione comodamente accessibile dall'operatore di raccolta, al di fuori di ingressi e recinzioni. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente con le strade (comunali) pubbliche o private ad uso pubblico, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
- 4** - I contenitori vanno posizionati in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

5 - I contenitori dopo lo svuotamento sono ritirati dall'utente.

6 - L'appaltatore del servizio può accedere per motivate esigenze su aree private, previo accordo dei proprietari o degli aventi diritto; tali aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

7 - I rifiuti vanno conferiti in modo differenziato secondo le indicazioni date nel calendario di raccolta.

8 - Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta gli operatori del servizio riscontrassero che i rifiuti esposti non sono stati correttamente differenziati, potranno non raccogliere il rifiuto e ne segnaleranno il motivo con adesivo informativo.

9 - Ogni utenza è tenuta a mantenere a propria cura e spese la pulizia dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti (pattumiere e bidoni carrellati)

Articolo 13 - Modalità di effettuazione dei servizi

1 - Raccolta domiciliare rifiuti urbani non recuperabili

a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani non recuperabili viene effettuata con frequenza settimanale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l'uso di "sacchi conformi" chiusi a perdere, forniti dall'Amministrazione Comunale ad ogni utenza.

b) Per le utenze domestiche, la quantità annuale di sacchi consegnati è in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare, come da tabella seguente:

COMPONENTI	SACCHI CONFORMI DA 30 LT.
1	60
2	60
3	80
4	80
5 o più	100
Non residenti	60
UTENZE PARTICOLARI	SACCHI CONFORMI DA 30 LT.
Bambini fino ai 3 anni	100
Anziani	200

c) Per le utenze non domestiche, la quantità di sacchi distribuita è in relazione alla categoria di appartenenza ed ai metri quadrati assoggettati a tributo (vedi Tabella seguente).

Tabella ex DPR 158/99

Attività per comuni		< 5000 ab.		riduzione al	20%
		Nord		settimane	52
		min	max	media	litri/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	3,400	6,800
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,030	12,060
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,155	8,310
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,025	6,050
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,9	9,860	19,720
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,020	14,040
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,005	16,010
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,3	8,755	17,510
9	Banche ed istituti di credito	4,5	4,78	4,640	9,280
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,115	16,230
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,5	10,625	21,250
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	8,5	7,200	14,400
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,515	17,030
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,500	11,000
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	6,710	13,420
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,7	60,9	50,275	100,550
17	Bar, caffè, pasticceria	29,8	51,5	40,645	81,290
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,4	19,6	16,990	33,980
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	21,4	17,000	34,000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,7	85,6	67,660	135,320
21	Discoteche, night club	8,56	13,5	11,005	22,010
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)		22	22,000	44,000

d) Al fine di agevolare la distribuzione dei sacchi, l'Amministrazione organizza un apposito "sportello ecologico" a cadenza annuale, presso il quale ogni utenza può rifornirsi di "sacchi conformi" spettanti alla propria utenza e degli altri contenitori necessari per effettuare una buona raccolta differenziata.

2 - Fornitura aggiuntiva di sacchi conformi

Al fine di incentivare la raccolta differenziata e di ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani non recuperabili, qualora la fornitura annuale di “sacchi conformi” assegnata ad una utenza non dovesse risultare sufficiente, l’utenza interessata potrà rifornirsi di nuovi sacchi, al prezzo e con le modalità indicate con deliberazione di Giunta comunale. Il pagamento dovrà avvenire in via anticipata secondo le modalità definite dagli uffici competenti.

3 - Raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

La raccolta della frazione organica viene effettuata con frequenza bisettimanale, nei giorni indicati in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l’uso di apposite pattumiere o contenitori carrellati. Per evitare di imbrattare il contenitore stesso, i rifiuti possono essere raccolti in sacchi di carta o altri materiali biodegradabili, non sono ammessi sacchi di plastica.

4 - Raccolta domiciliare del vetro

La raccolta del vetro viene effettuata con frequenza settimanale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza, attraverso l’uso di apposite pattumiere o contenitori carrellati. La ceramica inquina il vetro; vasi di coccio, piatti, tazzine e altre stoviglie non devono pertanto, per nessun motivo, essere conferite insieme al vetro; stesso dicasi per le pirofile da forno.

5 - Raccolta domiciliare della carta e del cartone

La raccolta della carta e del cartone viene effettuata con frequenza settimanale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. La carta va conferita in apposite pattumiere fornite dal comune, in pacchi confezionati dall’utenza, oppure in scatole di cartone oppure attraverso l’uso di appositi sacchi a “rendere”, lasciati aperti, che vengono riconsegnati all’atto dello svuotamento. Le scatole di cartone vanno conferite sfuse, aperte e piegate, al fine di ridurre il volume ed agevolarne la raccolta.

6 - Raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica

La raccolta degli imballaggi in plastica viene effettuata con frequenza settimanale, nel giorno indicato in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. Gli imballaggi in plastica vanno conferiti attraverso l’uso di appositi sacchi a “perdere”, ben chiusi, al fine di evitare dispersione di materiale durante le fasi di raccolta.

7 - Raccolta domiciliare delle lattine e piccoli oggetti in metallo

La raccolta delle lattine e dei piccoli oggetti in metallo quali pentole, piccoli utensili domestici, viene effettuata con frequenza quindicinale, nei giorni indicati in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. Questi materiali vanno conferiti in appositi sacchi a “rendere”, lasciati aperti, che vengono riconsegnati all’atto dello svuotamento. Le lattine di alimenti vanno risciacquate per evitare odori sgradevoli e consentire l’igiene dell’operazione di raccolta e di lavorazione.

8 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali da giardino

la raccolta degli scarti vegetali viene effettuata con frequenza settimanale, nei giorni indicati in calendario, presso il domicilio di ogni utenza. Gli scarti vegetali vanno conferiti attraverso l’uso di appositi bidoni carrellati da 240 litri oppure, limitatamente ai casi dove non si giustifichi l’utilizzo del bidone carrellato, in un solo apposito sacco a “rendere”, lasciato aperto, che viene riconsegnato all’atto dello svuotamento oppure in una fascina legata con spago di canapa, di peso e volume ragionevole, cioè tale da poter essere agevolmente caricata sul mezzo di raccolta da una persona.

9 - Raccolta degli indumenti smessi, scarpe e pelletteria

la raccolta degli indumenti smessi, delle scarpe e della pelletteria viene effettuata con appositi contenitori stradali.

10 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e pericolosi: rinvio al regolamento sulla Piattaforma ecologica

11 - Raccolta presso area di deposito e trasporto rifiuti cimiteriali da esumazione

Il servizio viene effettuato su apposita richiesta scritta del Comune e si limita al trasporto dei rifiuti cimiteriali dal cimitero fino all’impianto di smaltimento indicato dal Consorzio. Il confezionamento, l’eventuale bonifica e la raccolta presso apposita area cimiteriale viene effettuata da personale specializzato, a cura e spese del Comune.

12 - Raccolta di pile e farmaci

Il servizio di ritiro viene effettuato a cadenza quindicinale, nei luoghi ove l’Amministrazione ha predisposto appositi contenitori per queste tipologie di rifiuti.

13 - Raccolta cartucce per stampanti

La raccolta delle cartucce per stampanti avviene presso il Municipio e presso le scuole, attraverso l’uso di appositi contenitori a disposizione dell’utenza.

14 – Pesatura dei rifiuti

I rifiuti sono pesati al termine del servizio di raccolta presso il Comune o presso gli impianti di destino.

Articolo 14 - Ordinanze contingibili e urgenti

1 - In base a quanto disposto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2 - Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 15 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1 - Oggetto del presente articolo sono i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f) del D.P.R. 254/2003 e come meglio di seguito specificati.

2 – Ai sensi dell'art. 2 lettere e) d f) del DPR 254/2003 si definiscono:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

3 - I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

5 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

6 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in conformità ai regolamenti comunali.

7 - La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

8 - Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9 - I rifiuti consistenti in materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

10 - Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Articolo 16 - Spazzamento

1 – Il servizio di spazzamento stradale è effettuato dal Comune.

2 - Lo spazzamento del suolo riguarda la pulizia dei rifiuti giacenti nelle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ad uso pubblico (quali vie, piazze, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, aiuole spartitraffico, i percorsi pedonali anche coperti, le aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche).

3 – Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede all’installazione, manutenzione e sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari. Il Comune provvede inoltre al periodico svuotamento dei cestini stradali.

Articolo 17 - Tessera identificativa dell’utente

1 – Ad ogni utente viene fornita una tessera identificativa chiamata “carta dei rifiuti”.

2 – La carta permette il ritiro della dotazione annua di sacchi presso gli sportelli ecologici organizzati dal Comune e l'accesso all'area ecologica comunale, nonché l’accesso ai servizi che l’amministrazione vorrà fornire per il tramite di detto strumento.

Articolo 18 – Piattaforma ecologica – rinvio

1 – Il centro di raccolta comunale, denominato Piattaforma ecologica, situato in Via Cave – Frazione Alzo, istituito per il deposito temporaneo dei materiali, in attesa del trasporto e del trattamento finale, è disciplinato con apposito regolamento comunale alle cui norme si fa pertanto rinvio.

Articolo 19 – Gestori di esercizi pubblici

1 – I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti o simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 20 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1 - In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato come da regolamento.

2 - I rifiuti devono essere conferiti nelle modalità concordate con il gestore, eventualmente negli appositi contenitori forniti dal gestore in funzione delle varie tipologie di rifiuto, con eventuali oneri di noleggio a carico degli organizzatori.

3 - La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

4 - Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, al termine della permanenza.

Articolo 21 - Mercati

1 – I venditori ambulanti devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti;

b) frazione "organico" e frazione "residua da smaltire", separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale;

c) altri rifiuti voluminosi o ordinatamente accatastati o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

Articolo 22 – Terreni non occupati da fabbricati

1 – I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2 – Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere

entro un certo termine di tempo. Trascorso infruttuosamente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Articolo 23 – Carico e scarico merci e materiali

1 – Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 24 – Disposizioni per i proprietari di animali domestici

1 – Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò dovesse avvenire, a raccoglierne le deiezioni. A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti.

Articolo 25 – Disposizioni per interventi edilizi e rifiuti speciali inerti

1 – Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli provenienti dai cantieri stessi provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

2 – Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 26 – Educazione e informazione alla cittadinanza

1 – Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune – eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con il Consorzio – tramite i servizi comunali competenti, informerà l’utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l’ambiente.

Articolo 27 – Sanzioni

1 – Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 del presente Regolamento.

2 – I controlli e la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento verranno effettuati dagli organi di Polizia Locale che potranno irrogare le relative sanzioni. Con apposito provvedimento del Sindaco potranno essere nominati Ispettori Ambientali anche i dipendenti del Gestore del servizio, che potranno a loro volta accertare e contestare le violazioni, segnalando le stesse al competente ufficio comunale.

Articolo 28 – Disposizioni finali

1 – Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dall’art. 4 della legge Regione Piemonte n. 24 del 2002 e , in generale, dalle norme in materia di rifiuti urbani e igienico-sanitarie emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

2 – Per le parti di competenza si rinvia all’osservanza delle norme previste dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

3 – E’ abrogato ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

4 – Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente con l’esecutività della delibera di adozione.

ALLEGATO 1**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

VIOLAZIONI	SANZIONI	Rif. Art. REGOLAMENTO RSU
Conferimento rifiuti non differenziati secondo le disposizioni del presente regolamento	Da € 100 a € 300	Art. 10 lettera b)
Esposizione rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e dei giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti	Da € 50,00 a € 100,00	Art. 10 lettera c)
Intralciare l'opera degli addetti al servizio	Da € 300,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera d)
Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi o non completamente spenti	Da € 100,00 a € 500,00	Art. 10 lettera e)
Conferire materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume e che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e pericolo per i cittadini	Da € 50 a € 500,00	Art. 10 lettera f)
Imbrattare suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera g)
Conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale	Da € 100,00 a € 300,00	Art. 10 lettera h)
Conferimento rifiuti nei cestini pubblici	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 10 lettera i)
Conferimento rifiuti in sacchi non conformi	Da € 100,00 a € 300,00 oltre al mancato ritiro	Art. 12 e art. 13
Mancata manutenzione terreni non occupati da fabbricati	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 22
Mancata raccolta deiezioni animali domestici	Da € 100,00 a € 500,00	Art. 24

Deposito di inerti da costruzione in zone esterne al cantiere	Da € 500,00 a € 1.000,00	Art. 25
---	-----------------------------	---------